

DIRITTI DI COPIA PER € 24,26 + c
Esalt. di 7
11/02/2011
sul originale
Data 25 AGO. 2011



943/11

IL CANCELLIERE
REPUBLICA ITALIANA

Sent.
N. R.G.
M. H Cron.
M. H Rep.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Ancona, nella persona del GOT Dott.ssa Letizia Bocchini,

Ha pronunciato, dopo rituale delibera la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. [redacted] R.G. iniziata con atto di citazione ritualmente notificato avente per oggetto: pagamento somme

TRA

[redacted] Snc in persona del legale rappresentante p.t.

Rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuele Argento e dall'Avv. Marco Fioretti ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Jesi in Via Tobagi n. 39

Je

ATTRICE

E

BANCA [redacted], in persona del legale rappresentante p.t.

Rappresentata e difesa dall'Avv. [redacted] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in [redacted] n. 5

CONVENUTA

Posta in decisione il 16/06/2011 alle CONCLUSIONI come da verbale di udienza del 16/06/2011 e fogli allegati.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva il Giudicante che sono entrate in vigore le modifiche agli artt. 132 cpc e 118 disp. Att. Cpc in tema di contenuto della sentenza introdotte dalla legge 18 giugno 2009 n. 69. Tali modifiche sono, invero, immediatamente

Avv. EMANUELE ARGENTO

Via Cesare Battisti, 31 - 65122 PESCARA

Tel. / Fax (085) 4429997

C.F. RGN-MNL 68A08 H199B

P.I. 01526270689

e-mail: emanueleargento@virgilio.it

applicabili ai procedimenti pendenti in primo grado, come è dato ricavare dall'art. 53 della legge sopra citata. Consegua a quanto esposto che, nella redazione della presente sentenza, può essere omessa l'esposizione dello svolgimento del processo.

Con Atto di Citazione ritualmente notificato, l'attrice conveniva in giudizio la Banca [REDACTED], esponendo che erano intercorsi con la Banca rapporti di c/c sin dal 28.10.1992 e che con la convenuta non erano intercorsi validi contratti di apertura di c/c ovvero era intercorso un contratto di conto corrente di corrispondenza con rinvio al cd. "USO PIAZZA" che non prevedeva in modo concreto e puntuale, sullo scoperto di c/c (cd. affidamento), la determinazione dei tassi d'interesse e delle altre voci e competenze come la commissione di massimo scoperto, le valute e le spese di tenuta conto ecc. che, sugli scoperti di c/c (cd. affidamento), veniva operata dalla Banca convenuta la pratica illegittima della capitalizzazione trimestrale degli interessi; che erano state applicate, senza un valido titolo, le commissioni di massimo scoperto, le valute e le spese di tenuta conto ed erano stati applicati interessi superiori alle soglie ex L. n. 108/96. L'attrice chiedeva che fosse accertato l'esatto ammontare del saldo dare-avere del c/c principale e dei c/collegati oggetto di causa, in conformità alle pattuizioni intercorse tra le parti e alle norme di legge secondo i tassi effettivamente dovuti, nonché la condanna della Banca convenuta al pagamento di quanto fosse risultato a suo credito che, indicava in € 26.690,47 o nella maggior o minor somma risultante di giustizia, oltre al risarcimento dei danni subiti da liquidarsi anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Si costituiva in giudizio la Banca convenuta contestando quanto sostenuto dalla attrice e chiedendo il rigetto della domanda. Eccepiva la tardiva iscrizione a ruolo della causa da parte dell'attrice e chiedeva la preliminare decisione del Giudice su tale punto in relazione alla cancellazione della

Avv. EMANUELE ARGENTO
Via Cesare Battisti, 31 - 65122 PESCARA
Tel. / Fax (085) 4429997
C.F. RGN MNL 68A08 H199B
P.I. 01526270689
e-mail: emanueleargento@virgilio.it

3

causa dal ruolo. Con Sentenza non definitiva, veniva rigettata l'eccezione svolta dalla convenuta sulla tardività della iscrizione a ruolo della causa (sul punto si rinvia alla sentenza non definitiva in atti).

La causa veniva istruita poi, con C.T.U. contabile affidata ai Rag Bartera Leodino e Rag. Gilberto Gnesutta, che con ragionamento e calcolo corretti hanno determinato quali siano stati i rapporti di dare/avere tra le parti evidenziando un credito per la parte attrice, effettuando diverse ipotesi di calcolo.

Risulta accertato a mezzo di detta CTU che la Banca convenuta ha applicato illegittimamente all'attrice: gli interessi ultralegali illegittimi mai validamente pattuiti e con riferimento al cd. "USO PIAZZA"; gli interessi con il criterio della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi (c.d. anatocismo); le commissioni di massimo scoperto, le valute e le spese ed altri oneri; gli interessi eccedenti le soglie usuarie ex L. n. 108/96.

Il rapporto bancario di c/c per cui è causa è in essere dal 28.10.1992 e cioè dopo l'entrata in vigore della legge n. 154/92 (trasparenza) e prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 385/93 (cd. T.U.B., entrato in vigore il 1.01.1994).

All'esito dell'istruttoria, sulla scorta della documentazione in atti, il rapporto con la Banca convenuta, benché in essere già nell'ottobre del 1992, non appare regolato da un valido contratto di c/c ovvero è regolata da un contratto di c/c privo di condizioni economiche e con rinvio alle condizioni cd. "uso piazza", seppure l'esistenza di tale rapporto risalga al 1992, come evidenziato dallo stesso C.T.U., il rapporto di c/c NON è stato mai regolato da condizioni economiche ben definite (vi è solo il rinvio al cd. "uso piazza") dal 1992 al 2004, data di chiusura del rapporto bancario in parola) tra la banca e la cliente correntista non è esistito nessun accordo scritto sui tassi di interesse, commissioni di massimo scoperto, capitalizzazione degli interessi, spese di tenuta conto ecc..

Jg

Avv. EMANUELE ARGENTO

Via Cesare Battisti, 31 - 66122 PESCARA

Tel. / Fax (085) 4429997

C.F. RGN MNL 68A08 H199B

P.I. 01526270689

e-mail: emanueleargento@virgilio.it

Il documento di apertura di c/c non prevede una valida pattuizione degli interessi ultralegali (rinvio all' "uso piazza") e non prevede altri oneri, come evidenziato dallo stesso C.T.U. come per esempio per le Commissioni di massimo scoperto, le spese e le valute ecc.. Pertanto, oltre alla capitalizzazione trimestrale degli interessi (cd. anatocismo) non risultano dovute le commissioni di massimo scoperto, le valute e le spese ecc.. ed altri oneri come meglio evidenziato nella C.T.U.. Il contratto di c/c (e quindi anche il rapporto bancario) prevedeva la capitalizzazione differenziata degli interessi creditori e degli interessi debitori. Tenendo conto della normativa in vigore al momento dell'apertura dei rapporti bancari di c/c (ottobre 1991) del contratto di c/c senza condizioni (uso piazza), della nullità delle condizioni che non determinano specificatamente le condizioni del rapporto, la ricostruzione dei saldi debbono essere applicati i seguenti criteri: - esclusione dei soli interessi legali tempo per tempo vigenti in luogo dei interessi ultralegali applicati dalla Banca convenuta (art. 161, comma VI, del C.C.); - esclusione di ogni capitalizzazione in quanto in contrasto con il principio che vieta l'anatocismo tout court; esclusione della commissione di massimo scoperto, in quanto non pattuita o comunque NULLA e di ogni onere c/c competenze che non siano state validamente pattuite; - esclusione degli interessi eccedenti le soglie usuarie ex L. n. 108/96 (ai sensi dell'art. 1815 c.c. nessun interesse è dovuto).

Con l'eccezione svolta dall'opposta di nullità della citazione essa va respinta.

La nullità della citazione per mancanza o difetto di individuazione della cosa oggetto della domanda, ovvero in ordine alla mancanza dei fatti costituenti le ragioni della domanda, può essere pronunciata solo se il petitum (inteso sia sotto il profilo formale, come il bene giuridico, sia sotto l'aspetto sostanziale, come il bene di cui si richiede il riconoscimento o la negazione) sia del tutto e in modo assolutamente incerto. Pertanto, con riferimento particolare

5

all'indeterminatezza dell'oggetto della domanda occorre che essa sia assoluta e che non sia possibile individuare, attraverso un esame complessivo dell'atto, quale sia il petitum, tenendo presente nella relativa indagine che, per esprimerlo, non sono necessarie formule sacramentali, ma è sufficiente che esso risulti, anche implicitamente e indirettamente, dalle espressioni adoperate dall'attore in una qualunque parte dell'atto introduttivo e, quindi, anche nella parte espositiva e non necessariamente in quella destinata a riportare le conclusioni (Cass. Civ. 19.03.2001 n. 3911; Cass. Civ. 01.06.2001 n. 7448)

kg

L'indagine demandata al Giudice di merito deve conseguentemente svolgersi con riferimento all'intero contenuto dell'atto introduttivo, quale emerge dalla natura delle situazioni dedotte in giudizio, mentre non ha incidenza decisiva la mancata quantificazione monetaria del petitum, ove l'attrice abbia indicato i titoli posti a fondamento della propria pretesa.

Nella fattispecie, l'attrice ha dedotto che le proprie pretese di restituzione di somme, a suo avviso indebitamente percepite dalla banca, traggono origine dal contratto di conto corrente bancario con la stessa intercorso, ed ha compiutamente evidenziato i diversi profili di censura mossi ai conteggi fatti dalla banca (carenza di pattuizione di interessi ultralegali, illegittimità dell'anatocismo e della applicazione della commissione di massimo scoperto, delle valute, conseguente superamento del tasso soglia ex L. 108/96), così come ha indicato la causa petendi (ripetizione o risarcimento del danno) e, dunque, la eccezione va rigettata.

In materia di conto corrente, trattandosi di un unico rapporto giuridico che si articola in una pluralità di atti esecutivi, il momento iniziale del termine di prescrizione decennale per il reclamo di somme indebitamente trattenute dalla Banca decorre dalla chiusura definitiva dei rapporti di c/c.

Inoltre, è solo con la chiusura dei conti che si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti tra loro (Cass. 14 aprile 1998, n. 3783, Cass. 11

Avv. EMANUELE ARGENTO

Via Cesare Battisti, 31 - 65122 PESCARA

Tel. / Fax (085) 4429997

C.F. RGN MNL 68A08 H199B

P.I. 01526270689

e-mail: emanueleargento@virgilio.it

6

maggio 1999, 4639). La prescrizione decennale per la rivendicazione degli interessi (ultralegali, anatocistici ecc.) decorre dalla data di chiusura del c/c, nel caso di specie avvenuta nel 2004 e, la causa è stata avviata con citazione del giugno 2004, l'azione risulta più che tempestiva non essendo trascorsi dieci anni tra la data di chiusura del c/c e l'inizio della causa.

La Suprema Corte ha statuito che il termine di prescrizione dell'azione volta ad ottenere il pagamento delle somme risultanti a credito al momento della chiusura del conto corrente bancario è di dieci anni e comincia a decorrere dalla chiusura del conto stesso (Corte Cass. Sez. I n. 5720/2004), e ciò a prescindere dalla natura del credito (interessi o capitale).

La prescrizione quinquennale "riguarda i crediti corrispondenti a ciò che deve pagarsi periodicamente (ad anno o in termini più brevi) e dunque non risulta applicabile a rapporti obbligatori per i quali la periodicità sia prevista con riferimento alla presentazione di rendiconti e non anche al pagamento dei debiti accertati e liquidati nei rendiconti medesimi (Corte Cass. n. 826/1977), indicazione di genus, questa, che ben può essere riferita alla disciplina del contratto di conto corrente....". (Corte Cass. n. 5720/04)

La Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 21095/04 ha statuito che l'uso della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi aveva soltanto una valenza negoziale e derivava da una imposizione del Cartello Bancario che costringeva il cliente a "prendere o lasciare", senza alternative sul mercato.

Alla luce della sentenza della Cassazione S.U. n. 24418/10, la capitalizzazione semplice è l'unico tipo di calcolo applicabile al caso di specie e sullo sviluppo di tale ipotesi di calcolo si rinvia alla C.T.U. espletata nel corso del presente giudizio (IPOTESI 1 con saldo al credito dell'attrice di Euro 31.445,26).

Nel contratto di conto corrente bancario dell'ottobre del 1992 intervenuto con la Banca convenuta non sono stati indicati il tasso d'interesse e/o le

Avv. EMANUELE ARGENTO

Via Cesare Battisti, 31 - 65122 PESCARA

Tel. / Fax (085) 4429997

C.F. RGN MNL 68A08 H199B

P.I. 01526270689

e-mail: emanueleargento@virgilio.it

altre condizioni economiche e/o il TASSO EFFETTIVO determinato dall'insieme delle clausole che stabiliscono il corrispettivo per il capitale prestatto, ma troviamo solamente la classica clausola con rinvio alle "...condizioni praticate usualmente sulla piazza..." (art. 1284, III comma, c.c.; direttiva 87/102/Cee; l. 154/92, art. 2, I comma, lett. a; D. Lgs. n. 385/93, art. 122; l. 108/96; delibera Cicr 9 febbraio 2000).

Le pattuizioni degli interessi nel contratto di conto corrente, facenti riferimento a "condizioni uso piazza" sono nulle per violazione dell'art. 1284 c.c. Su tale nullità si sono espresse ormai all'unanimità la Giurisprudenza di merito e la Suprema Corte di Cassazione.

Autonomamente e discrezionalmente l'istituto di credito nel tempo variava a proprio piacimento la percentuale dei tassi di interesse debitore, facendo così ricadere la posizione nella previsione della disciplina degli interessi cd. "uso piazza", nei documenti prodotti in atti non vi è traccia di valida pattuizione tra le parti neanche della commissione di massimo scoperto, delle valute e delle spese di tenuto conto.

In sostanza, nel rapporto di c/c non è pattuito nulla in merito alle condizioni economiche tipo interessi debitori/creditori, commissioni di massimo scoperto, valute e spese di tenuta conto da applicarsi al conto corrente facendo invece generico riferimento alle "...condizioni uso piazza...", la banca convenuta dovrà restituire al cliente correntista tutti gli interessi illegittimamente applicati in virtù di tale contratto NULLO.

nel contratto in atti (art. 7 del contratto) è stabilito che: "...Gli interessi dovuti dal Correntista all'Azienda di credito si intendono determinati alle condizioni usualmente praticate dall'azienda di credito sulla piazza... e producono a loro volta interessi...".

Per il contratto di c/c per cui è causa è stata applicata la prassi secondo cui la determinazione degli interessi era rimessa alla unilaterale discrezione e alla completa autonomia della Banca convenuta, un contratto privo delle

Avv. EMANUELE ARGENTO
Via Cesare Battisti, 31 - 65122 PESCARA
Tel. / Fax (085) 4429997
C.F. RGN MNL 68A08 H199B
P.I. 01526270689
e-mail: emanueleargento@virgilio.it

condizioni economiche (circostanza non contestata). L'istituto convenuto, sostiene, peraltro, che siffatta modalità di determinazione degli interessi sia valida, in quanto dotata di un sufficiente grado di determinatezza. è ormai ampiamente consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui è da considerare nulla la clausola che non determina espressamente e per iscritto gli interessi. Infatti, pur potendo il tasso di interesse essere determinato per relationem, il riferimento adottato dalla banca convenuta non vale a salvaguardare quegli elementi di certezza e obiettività che l'art. 1284, III comma, c.c. impone per la pattuizione di interessi ultralegali.

(Cass. Civ. 18 settembre 2003 n. 13739; Cass. Civ. 2 ottobre 2003, n. 14684).

la L. n. 154/92 e nel D. Lgs. n. 385/93 espressamente e drasticamente hanno sancito la nullità delle clausole che sono da ritenere nulle "ab origine".

"...il precetto di cui all'art. 1284 c.c. ... è rispettato solo quando le parti indichino espressamente la misura del tasso o quando le stesse si richiamino per iscritto a criteri prestabiliti e ad elementi estrinseci, obiettivamente individuabili, che consentano la concreta determinazione del tasso convenzionale..." Tribunale di Pescara Sent. n. 1806/03,

"... non può valere a sanare il vizio originario di nullità della pattuizione il successivo invio di comunicazioni o di estratti conto periodici, dovendo il tasso applicato essere determinato o determinabile a priori, ai sensi dell'art. 1346 c.c. e non individuato successivamente con determinazione unilaterale della banca, per quanto portata a conoscenza del cliente. La finalità degli estratti conto è, infatti, quella di fornire ragguagli sulle operazioni contabilizzate, e non già quella di formulare proposte contrattuali (la variazione del tasso) capaci di vincolare il destinatario, in caso di non manifesto dissenso. L'approvazione tacita degli estratti conto è pertanto inidonea a far ritenere assolto l'onere della forma scritta della pattuizione relativa al tasso ultralegale degli interessi".

Avv. EMANUELE ARGENTO
Via Cesare Battisti, 31 - 65122 PESCARA
Tel. / Fax (085) 4429997
C.F. RGN MNL 68A08 H199B
P.I. 01526270689
e-mail: emanueleargento@virgilio.it

9

“Posto che la determinazione del tasso di interesse ultralegale richiede la specifica pattuizione per iscritto, l'approvazione tacita degli estratti conto periodici non vale a sanare l'originario vizio di nullità della pattuizione per carenza del requisito della determinabilità” (Corte Cass. n. 14684/2003).

A nulla rileva poi il fatto, peraltro non provato, che dopo la legge sulla “trasparenza” (L. n. 154/92) la banca convenuta abbia pubblicato degli annunci economici circa le condizioni praticate alla clientela.

Il contratto in questione è stato stipulato dopo l'entrata in vigore di tale legge e quindi è invalido, se la pattuizione degli interessi nei contratti di conto corrente di cui si tratta è nulla per violazione dell'art. 1284 c.c., tale nullità non può essere sanata con atti integrativi successivi.

JS

A norma dell'art. 1423 c.c., infatti, il contratto nullo non può essere convalidato, se la legge non dispone diversamente.

Non esiste in atti alcuna valida pattuizione tra le parti che legittimi la banca ad esercitare lo jus variandi, tale facoltà presuppone una valida pattuizione iniziale sugli interessi, pattuizione che, nella fattispecie, manca. Questo principio è stato accolto anche dalla giurisprudenza prevalente di merito e dalla Suprema Corte di Cassazione.

Dalla nullità della clausola di determinazione degli interessi discende che il rapporto de quibus deve essere “ricostruito” applicando il tasso legale tempo per tempo vigente non essendo applicabile il cd. tasso sostitutivo ex art. 117 T.U.B. (l'art. 161, comma VI, T.U.B. prevede espressamente: “I contratti già conclusi e i procedimenti esecutivi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo restano regolati dalle norme anteriori”. la clausola degli interessi era nulla ab origine e per questo, dalla accensione del c/c, tale nullità era stata integrata ex lege dall'art. 1284 c.c. secondo cui, ove il tasso ultralegale degli interessi non sia stato validamente pattuito per iscritto, gli stessi sono dovuti nella misura legale. le clausole di determinazione degli interessi contenute nel contratto de quibus sono nulle;

Avv. EMANUELE ARGENTO
Via Cesare Battisti, 31 - 65122 PESCARA
Tel. / Fax (085) 4429997
C.F. RGN MNL 68A08 H199B
P.I. 01526270689
e-mail: emanuelcargento@virgilio.it

10

tale nullità non è superata né dalla pubblicazione delle condizioni praticate ai clienti né dall'invio degli estratti conto; - che, pertanto, sono da applicare al suddetto rapporto, sia per i saldi a debito sia per i saldi a credito, i soli interessi al tasso legale tempo per tempo vigente

Il rapporto bancario di c/c è in essere dal '92 e non vi sono validi contratti di c/c a partire da tale data sulle "voci" commissione di massimo scoperto, le valute e le spese di tenuta conto. L'unico documento contrattuale in atti rinvia alle condizioni "uso piazza" anche per tali oneri.

Ne consegue che, non solo il tasso di interesse, ma anche la commissione di massimo scoperto, le valute e spese di tenuta conto erano regolate e determinate in maniera nulla e con riferimento generico ed indeterminato.

Per quanto più precisamente attiene alla commissione di massimo scoperto, non è stato esplicitato in alcun modo con quali modalità tale commissione debba essere computata. Sotto questo profilo si evidenziano, dunque, numerosi ulteriori profili di nullità della commissione in parola, in quanto carente di ogni riferimento a criteri obiettivi e certi di quantificazione e ciò anche in contrasto con il principio della prova scritta di cui all'art. 1284 c.c. e della L. n. 154/92 e del T.U.B. (D. Lgs. n. 385/93).

Come si evince dai dati emersi ed illustrati e quantificati dalla C.T.U., applicando meccanismi di produzione di competenze illegali e, la Banca convenuta negli anni passati aveva richiesto e percepito dall'attrice somme non dovute.

Il risultato non è stato solo l'addebito di interessi non dovuti ma, soprattutto, la privazione per l'attrice della possibilità di avvalersi del credito oggetto del contratto di apertura di credito a suo tempo sottoscritto.

Di conseguenza, la banca convenuta ha gravato sull'attrice mediante l'addebito di interessi non dovuti, che dovranno essere rimborsati con relativa rivalutazione monetaria. Dall'altra, non ha consentito all'attrice di avvalersi, nell'esercizio della sua attività, del credito nominalmente

Avv. EMANUELE ARGENTO
Via Cesare Battisti, 31 - 65122 PESCARA
Tel. / Fax (085) 4429997
C.F. RGN MNL 68A08 H199B
P.I. 01526270689
e-mail: emanueleargento@virgilio.it

concessogli. Si verifica così la fattispecie prevista dagli artt. 1223 e 1224 c.c. avendosi qui un danno derivante da inadempienza contrattuale.

(Cass. Civile Sez. Unite n. 2386/86).

L'attrice, quindi, ha subito il peso economico degli interessi illegalmente addebitati dalla banca e, di conseguenza, è stata innegabilmente colpita in modo negativo, l'addebito di competenze non dovute ha posto l'attrice nell'impossibilità di usufruire delle linee di credito che le erano state concesse, precludendo alla stessa la possibilità di utilizzare tali somme nell'esercizio della propria attività commerciale e, comunque, di destinare le stesse all'impresa e/o al risparmio.

In atti vi sono gli elementi per l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno patrimoniale richiesto dall'attrice essendo risultata la stessa creditrice nei confronti della Banca, per le somme indebitamente percepite e pertanto, si ritiene che la convenuta vada condannata in via equitativa al risarcimento del danno con il pagamento della somma di euro 3.000,00

Alla luce di quanto sopra esposto emerge che i criteri che sono stati seguiti dal C.T.U., nella determinazione dei saldi di conto corrente, sono perfettamente coerenti con la disciplina negoziale e legale dei rapporti, così come determinatasi anche in conseguenza della sostituzione ope legis delle norme di legge alle clausole nulle.

Il C.T.U. sui capitali risultanti dagli estratti conto, ha applicato il tasso legale, con capitalizzazione semplice e/o annuale, mentre non ha applicato altri addebiti di commissioni di massimo scoperto e spese e competenze poiché nulla di tutto ciò risultava pattuito per iscritto fra le parti. E' l'corretto applicare la sanzione prevista dall'art. 1284, III comma, c.c., considerando che nella nostra fattispecie il rapporto di c/c è stato aperto nel nell'ottobre del 1992 e quindi è obbligatorio applicare tale norma del codice civile mentre il cd. T.U.B. (cioè il D.Lgs n. 385/93) non è applicabile al caso di specie perché è entrato in vigore il 1.01.1994.

Avv. EMANUELE ARGENTO

Via Cesare Battisti, 31 - 65122 PESCARA

Tel. / Fax (085) 4429997

C.F. RGN MNL 68A08 H199B

P.I. 01526270689

e-mail: emanueleargento@virgilio.it

Il C.T.U. ha determinato quale sia lo stato dei rapporti di dare/avere tra le parti evidenziando un credito per la parte attrice, segue il criterio di calcolo con applicazione del tasso legale e con esclusione di ogni forma di anatocismo ("capitalizzazione finale") e senza le Commissioni di massimo scoperto e le spese ed altri oneri non pattuiti.

Il saldo nel rapporto bancario di c/c per cui è causa applicabile in base alla ctu è l'IPOTESI I della C.T.U con un credito pari ad € 31.445, a favore dell'attrice.

Le altre ipotesi di calcolo effettuate dal C.T.U. non appaiono corrette da un punto di vista giuridico - contabile della ricostruzione del rapporto di c/c.

Alla luce delle considerazioni sopraesposte la domanda attorea va accolta con condanna della Banca convenuta a pagare in favore della parte attrice le somme come indicate dal C.T.U. alla IPOTESI I con saldo a credito dell'attrice di Euro 31.445,26=, a cui vanno corrisposti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, dalla data della domanda al saldo effettivo, va accolta la domanda di risarcimento danni che va liquidata in via equitativa in favore della parte attrice con la condanna al pagamento della somma di € 3.000,00 a cui vanno corrisposti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo effettivo.

Le spese di lite seguono il principio della soccombenza (art. 91 cpc) e vengono liquidate come in dispositivo in favore dei difensori di parte attrice antistatari. Vanno definitivamente poste a carico di parte convenuta le spese di CtU

P Q M

Avv. EMANUELE ARGENTO
Via Cesare Battisti, 31 - 65122 PESCARA
Tel. / Fax (085) 4429997
C.F. RGN MNL 68A08 H199B
P.I. 01526270689
e-mail: emanueleargento@virgilio.it

13

Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando, in composizione monocratica nel contraddittorio delle parti, ogni altra eccezione e/o domanda rigettata, così decide:

Accoglie la domanda attorea;

Condanna parte convenuta al pagamento in favore della parte attrice della somma complessiva di € 31.445,26 oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data della domanda al saldo effettivo;

Accoglie la domanda di risarcimento danni che liquida in via equitativa in favore della parte attrice nella somma di € 3.000,00 oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo effettivo.

Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice che liquida in complessivi € 5.000,00 cui € 300,00 spese, €200000 diritti, € 2.500,00orari, oltre al 12,50% rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.

Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di Ctu.

Ancona li, 13.07.2011

Il GOT

Dott. Letizia Bocchini

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Sergio Feliziani



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Ancona, li 3 AGO. 2011
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Sergio Feliziani